

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Opposizione a ordinanza ingiunzione e a verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, atto introduttivo in appello**

*Va confermato che per i giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione, ma anche per quelli di opposizione al verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, introdotti prima del 6.10.2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 150/2011) l'appello deve essere introdotto con atto di citazione e, viceversa, per quelli introdotti successivamente, il gravame deve assumere la forma del ricorso. Ciò posto, qualora l'impugnativa in appello sia stata erroneamente svolta con citazione è ammissibile la sanatoria, ma occorre che la stessa sia non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di cui all'[art. 325](#) ovvero [327 c.p.c.](#)*

Massime rilevanti:

*Il D.Lgs. n. 150 del 2011 ha abrogato l'art. 22, commi da 2 a 7 e artt. 22 -bis e 23 (L. 689/1981), stabilendo come i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (6 ottobre 2011), siano regolati dal rito del lavoro e che, pertanto, l'appello debba essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini ivi previsti ([Cass. SU n. 2907 del 10.02.2014](#)).*

**Tribunale di Bari, sezione terza, sentenza del 2 maggio 2016, n. 2428**

...omissis...

## Motivi della decisione

Con atto di appello notificato il 25.3.2013 alla Prefettura di Bari, *omissis* impugnava la sentenza n. 3571/2012 emessa dal Giudice di Pace di Bari, depositata il 28.9.2012, con cui era stata rigettata l'opposizione ex art. 203 c.d.s. avverso il verbale di contravvenzione n. *omissis* elevato il *omissis* dai C.C. Puglia-Reparto Operativo Radiomobile dei C.C., per la violazione dell'art. 148, co. 11 e 16 c.d.s., affermando l'erroneità della motivazione del G.d.p. nel punto in cui aveva dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 205 c.d.s., perchè proposto oltre i 30 gg dalla notifica dell'ordinanza prefettizia, e quindi, riproposte tutte le questioni di cui al giudizio di prime cure, invocando la riforma assoluta della sentenza con annullamento del suddetto verbale e vittoria nelle spese di lite.

Si costituiva la Prefettura ed eccepiva l'inammissibilità dell'appello per irritualità della forma del gravame (citazione piuttosto che ricorso in forza della modifica in rito introdotta dal d.lgs. n. 150/11), e riproponeva poi nel merito tutte le eccezioni e contestazioni avanzate in primo grado, instando per la conferma della sentenza impugnata.

L'appello è inammissibile.

In primis ed in generale non può porsi in discussione l'applicabilità all'odierno giudizio d'appello proposto avverso sentenza emessa dal G.d.p. nei procedimenti ex artt. 22 e 23 della l. 689/81, in base alla riforma operata dal d.lgs. n. 150/2011, del rito del lavoro.

Come chiarito dalla Suprema Corte a SU, con sentenza n. 2907 del 10.02.2014, il d.lgs. n. 150 del 2011 ha abrogato l'art. 22, commi da 2 a 7 e artt. 22 -bis e 23 (L. 689/1981), stabilendo come i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (6 ottobre 2011), siano regolati dal rito del lavoro e che, pertanto, l'appello debba essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini ivi previsti. Pertanto, per i giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione, ma anche per quelli di opposizione al verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, introdotti prima del 6.10.2011 (data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2011) l'appello deve essere introdotto con atto di citazione e, viceversa, per quelli introdotti successivamente, come nella vicenda in esame, il gravame deve assumere la forma del ricorso.

Nella fattispecie quindi l'impugnativa in appello è stata erroneamente svolta con citazione e, sebbene si ritenga costantemente ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta mediante citazione (invece che con ricorso), occorre che la stessa sia non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di cui all'art. 325 ovvero 327 c.p.c. (Cass. n. 21161 del 2011; Cass. n. 9530 del 2010; Cass. n. 17645 del 2007; Cass, n. 1396 del 2001; Cass., S.U., n. 4876 del 1991).

Ebbene, posto che la sentenza impugnata risulta depositata il 28.9.12 e premessa l'applicabilità del termine semestrale d'impugnazione (art. 327 c.p.c.), l'odierna citazione, sebbene notificata entro quel termine (25.3.2013), risulta però depositata ben oltre il semestre (4.4.2013), sicchè essa è tardiva e inammissibile, mentre la sentenza è ormai passata in giudicato.

È immediata l'applicabilità agli appelli proposti, come quello in esame, dal 31.1.2013 (anche se relativi a giudizi iniziati in epoca anteriore), dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/02 che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Le spese di questo grado di lite, invece, meritano integrale compensazione per la novità della questione trattata, chiarita solo in corso di causa dalla giurisprudenza.

pqm

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile l'appello, con passaggio in giudicato della sentenza n. 3571/2012 emessa dal Giudice di Pace di Bari; prende atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico degli appellanti in solido e in osservanza dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento; compensa fra le parti le spese di questo grado di lite.